



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 31 DEL 25.05.2017

OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017-2019 E PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTICINQUE** del mese di **MAGGIO** alle ore **18,00** nella Sala delle Adunanze del Comune, con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Presente	Assente
RIZZO	Alessandro	Sindaco	x	
VITOLO	Mariano	Assessore	x	
PASTORE	Marco	Assessore	x	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gallo.

Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio 2016, n.49, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvata la Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019;

CONSIDERATO che l'Ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tale da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali modifiche normative;

VERIFICATO che l'amministrazione ha valutato l'opportunità per il sopravvenire di nuove e diverse esigenze di modificare la programmazione triennale 2017-2019 relativamente all'anno 2017 prevedendo l'assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 istruttore di Vigilanza - Agente di Polizia Municipale - categoria C1;

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) non ha apportato modifiche in tema di assunzioni a tempo determinato di agenti di P.M. e relativi vincoli di spesa e che pertanto continuano pertanto a trovare applicazione – oltre ai vincoli di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.- le disposizioni di cui all'art. 5, comma 6 del D.L. 78/2015 (Legge 125/2015);

VISTO l'art.9, comma 28, DL 78/2000 “Contenimento delle spese per assunzioni a tempo Determinato” il quale dispone che “ A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Gli Enti locali non sono ricompresi tra gli Enti che devono adeguarsi ai principi recati dal medesimo comma 28”.

VISTO l'art. 5 comma 6 del D.L.78/2015 il quale dispone che “Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.

RILEVATO che l'assunzione a tempo determinato di n. 1 istruttore vigilanza si rende necessaria in quanto l'unico Vigile Urbano in servizio presso l'Ente è impossibilitato ad assicurare nel periodo estivo la sicurezza urbana, l'ordine pubblico e la regolare viabilità su tutto il territorio Comunale sia per l'incremento demografico che si registra in questo periodo, sia in considerazione delle manifestazioni civili e religiose che sono in essere e che determinano una notevole affluenza di persone, sia per la necessità di assicurare il servizio in caso assenza dell'unico Agente di Polizia Locale.

RILEVATO che l'amministrazione ritiene necessario assicurare alla cittadinanza detto essenziale servizio alla luce delle molteplici competenze demandate alla Polizia Locale, ai numerosissimi adempimenti e compiti d'istituto riscontrabili in maniera esponenziale nel periodo estivo durante il all'approssimarsi di festività patronali, varie manifestazioni culturali e qualsiasi altra esigenza straordinaria rinvenibile durante il periodo estivo, alle quali non è possibile far fronte con l'unico agente di polizia locale

RILEVATO che appare necessario assicurare un maggiore controllo del territorio durante il periodo estivo indispensabile per la sicurezza della cittadinanza;

CONSIDERATO che l'assunzione prevista di n. 1 Agente di P.M. a tempo pieno e determinato CCNL Regioni –Autonomie Locali, categoria giuridica C, posizione economica C1, assume carattere di temporaneità o eccezionalità e rientra, quindi nelle disposizioni di cui al comma 2 dell'art.36 del D.Lgs 165/2001, e s, m.e i.;

CONSIDERATO che questo Ente pur non avendo nell'anno 2009 e nel Triennio 2007 -2009 sostenuto alcuna spesa per le assunzioni a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro, può individuare con motivato provvedimento un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente e, secondo quanto disposto dalla Corte dei Conti con deliberazione della sezione delle autonomie n. 1 del 5 gennaio 2017;

CONSIDERATO la questione esaminata dalla Corte nella succitata deliberazione ha tratto origine proprio dalla mancanza, per l'ente, di una spesa storica di riferimento, non avendo questo sostenuto, in nessuno dei due periodi considerati dalla norma, alcun esborso per contratti di lavoro a tempo determinato o di tipo flessibile. Questa ipotesi non essendo contemplata dalla normativa vigente, aveva registrato un orientamento non unanime da parte delle diverse sezioni giurisdizionale della corte dei Conti . Secondo un primo orientamento seguito dalla Sezione regionale di controllo per la Campania (delibera n. 245/2014/PAR), in mancanza di una spesa storica nei periodi richiamati dalla legge, gli enti dovrebbero necessariamente adoperarsi per azzerare la spesa relativa alle tipologie contrattuali ivi contemplate, determinando un divieto assoluto di stipula per siffatta tipologia di contratti, dal momento che se è vero che il meccanismo di contenimento della spesa delineato dall'art. 9, comma 28, obbliga le amministrazioni a ridurre gli impegni in misura maggiore laddove questi sono, in valore assoluto, più elevati, risulta difficile, per converso, ipotizzare che, laddove questi manchino del tutto, l'unica conseguenza possibile sia l'impossibilità di sostenere la spesa.

CONSIDERATO che la succitata deliberazione ha fatto proprie le argomentazioni dei giudici contabili della Lombardia e della Puglia nel presupposto che una scelta diversa avrebbe prodotto il risultato sostanziale di rendere impossibile l' utilizzazione di queste forme di assunzione agli enti locali che non avevano sostenuto oneri di questo tipo né nel 2009 né nel 2007/2009, con ciò limitando in modo illegittimo la loro autonomia e privando tali amministrazioni di un importante strumento di flessibilità. Peraltro, molto spesso –leggiamo nel parere- questa condizione riguarda piccoli comuni ed enti che hanno avuto una gestione virtuosa in termini di contenimento della spesa del personale.

CONSIDERATO, pertanto che il principio di diritto di cui alla succitata deliberazione è un'indicazione che ha carattere vincolante per gli orientamenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e, sostanzialmente, anche per le sue sezioni giurisdizionali avendo statuito che “ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale –

VERIFICATI i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e atteso in proposito che Questo Ente:

- ha rispettato il patto di stabilità ora Pareggio di Bilancio relativamente all'anno 2016 ed ha inviato nei termini prescritti la relativa certificazione (art. 76 comma 4 D.L. 112/20018; art. 1 comma 707 2° periodo della L. n° 208/2015;
- non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del D. Lgs.vo n° 267/2000;
- nell'anno 2016 ha rispettato il limite di cui all'art. 1 c. 557 – quater della L. n° 296/2006 (media triennio 2012-2014) definito come parametro fisso e imm modificabile di comparazione per la dimostrazione del contenimento della spesa di personale;
- il bilancio di previsione pluriennale è improntato al rispetto del limite di cui all'art. 1 c. 557-quater della L. n° 296/2006 (media triennio 2011-2013);
- ha approvato il Piano delle Azioni Positive in tema di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs.vo n° 198/2006, giusta Deliberazione di G.C. n48/2016;
- ha effettuato la prescritta ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come riformulato dall'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) giusta Deliberazione di G.C. n° 47/ 2016 da cui si evince che nell'organico del Comune di San Mango Piemonte non risultano, per l'anno 2017, situazioni di soprannumero né comunque eccedenze di personale, sia in relazione alle esigenze funzionali sia in relazione alla situazione finanziaria dell'Ente stesso;

RICHIAMATO l'art. 89 comma 5 del D. Lgs.vo n° 267/2000 il quale stabilisce che gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvedono alla rideterminazione della propria dotazione organica nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RITENUTO pertanto di dover procedere:

- all'aggiornamento del Programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2017-2018-2019, nonché del piano occupazionale per l'anno 2017, tenendo conto anche delle sopravvenute esigenze degli uffici, in relazione ai profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- alla previsione, per effetto degli aggiornamenti citati, dell'assunzione, per l'anno 2017, di una unità di personale a tempo pieno determinato -profilo di Agente di Polizia Municipale - ascritto alla categoria C,

RICHIAMATO l'art.1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del “pareggio di bilancio”;

DATO ATTO, altresì, atto che:

- vengono rispettati i principi di cui al sopracitato art. 19 della legge 448/2001;

- il presente provvedimento potrà essere periodicamente adeguato o modificato secondo le future esigenze dell'Amministrazione, tenendo conto del nuovo assetto delle autonomie locali;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti allegato al presente atto;

ACQUISITI i pareri di Regolarità tecnica e contabile dei Responsabili del Settore ai sensi dell'art.49 del d.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la coerenza dell'atto di programmazione in oggetto con il bilancio di previsione annuale e pluriennale 2017/2019;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTI:

- L'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e s.m.i.;
- Il D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella L. 06/08/2008 n. 133;
- Il D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;
- Il D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150;
- Il D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014,
- Il D.L. n. 78/2015 articolo 4;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTI i CC.CC.NN.LL. per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con Voti Favorevoli Unanimi

DELIBERA

1. Di Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di confermare per l'anno 2017 la Dotazione Organica Vigente;
3. Di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate che qui si intendono riprodotte e trascritte, il programma triennale del Fabbisogno del personale 2017-2019 secondo quanto di seguito indicato:

Anno 2017
Assunzione a tempo determinato stagionale cat. C Profilo Agente di Polizia Municipale Periodo Giugno/Settembre

Anno 2018 non si prevedono assunzioni

Anno 2019 non si prevedono assunzioni
4. Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura in una successiva variazione nel bilancio di previsione 2017;
5. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata dare atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
6. Di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario – Servizio Personale dell'adozione dei provvedimenti successivi.

7. Di comunicare il presente provvedimento alle organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e artt. 6 e 7 del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali.
8. Di dichiarare, la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA'
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000)

**OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017-2019 E
PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2017.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO con parere favorevole

.....
.....

Li, 23.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rag. Agnese Russo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO con parere favorevole

.....
.....
.....

Li, 23.05.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rag. Agnese Russo

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to avv. Alessandro Rizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

Si attesta che la deliberazione nel testo che precede è copia conforme all'originale.

Lì, 26.05.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio e pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line - il giorno 26.05.2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 - art. 32 c. 5 Legge 18.06.2000, n. 69), ed è stata compresa nell'elenco delle delibere comunicate ai capogruppo consiliari (art. 125 T.U. 18.08.2000 n. 267)

Lì, 26.05.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione:

(x) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

() è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 26.05.2017

f.to dott.ssa Luisa Gallo
